

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 27 della legge regionale 22/02/2019 n. 1;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 05/11/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 146942, con la quale il Sig. Stancampiano Pizzo Tindaro Vincenzo, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data dell'11/09/2019 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 28585 dell'11/03/2019 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, tra gli altri, che il Sig. Stancampiano Pizzo Tindaro Vincenzo ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 26/12/2019;
- VISTA la nota prot. n. 17384 del 12/04/2019 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 117751 del 17/10/2019 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01/01/2020;
- VISTO il DA n. 383 dell'1/06/1987, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/1987, reg. n. 18, fgl. n. 137, con il quale il predetto dipendente è stato nominato con decorrenza giuridica ed economica 01/06/1985 nella qualifica di assistente tecnico agrario;
- VISTO il DDS n. 621 del 16/02/2016 con il quale al Sig. Stancampiano Pizzo Tindaro Vincenzo sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 5 mesi 4 e giorni 22;
- VISTO il DDG n. 10283 del 03/11/2004 con il quale il Sig. Stancampiano Pizzo Tindaro Vincenzo, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO che il Sig. Stancampiano Pizzo Tindaro Vincenzo, a decorrere dal 31/12/2019 vanta l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/06/1985 al 31/12/2019	34	7	0
Periodo ricongiunto (DDS n. 621 del 16/02/2016)	5	4	22
Totale anzianità contributiva utile a pensione	39	11	22

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

D E C R E T A

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/01/2020, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Stancampiano Pizzo Tindaro Vincenzo, nato a xxxxxxxxx l'xxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li - 2 DIC 2019



IL DIRIGENTE GENERALE
ad interim
Bologna
F.to

VISTO SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ad interim
Pio Guida
F.to

originale agli atti d'ufficio